

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021).

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Squinzano e nomina del commissario straordinario. (20A07230). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Conegliano e nomina del commissario straordinario. (20A07231). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Masone. (20A07232). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerrina Monferrato. (20A07233). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Colli al Metauro. (20A07234). Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (20A07342). Pag. 7



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00030, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1696/2020). (20A07186). *Pag.* 8

DECRETO 30 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00028, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1716/2020). (20A07184). *Pag.* 12

DECRETO 31 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00029, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1724/2020). (20A07185). *Pag.* 17

DECRETO 2 novembre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00023, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1726/2020). (20A07183). *Pag.* 21

DECRETO 2 novembre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00032, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1728/2020). (20A07187). *Pag.* 26

Ministero della giustizia

DECRETO 14 dicembre 2020.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (20A07302). *Pag.* 30

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 16 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Cesanese del Piglio». (20A07162). *Pag.* 31

DECRETO 16 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra». (20A07166). *Pag.* 32

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 30 dicembre 2020.

Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati. (20A07420). *Pag.* 34

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**


DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 2020.


Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 727). (20A07262). *Pag.* 39

ORDINANZA 29 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 728). (20A07419). *Pag.* 42



Presidenza del Consiglio dei ministri	
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	
ORDINANZA 4 gennaio 2021.	
Utilizzo del deposito militare dell'Aeroporto di Pratica di Mare - hangar «Butler» ai fini dello stoccaggio, della conservazione e della distribuzione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. (Ordinanza n. 1/2021). (21A00042).....	Pag. 43
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Comitato interministeriale per la programmazione economica	
DELIBERA 26 novembre 2020.	
Adempimenti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di limiti ammissibili delle garanzie SACE - Approvazione del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF), per l'anno 2021. (Delibera n. 66/2020). (20A07348).....	Pag. 44
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecoval». (20A07163).....	Pag. 46
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmetedur». (20A07164).....	Pag. 47
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevikar» (20A07165).....	Pag. 47
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onilaqare» (20A07304).....	Pag. 48
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novynette» (20A07305).....	Pag. 49
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Sandoz GmbH». (20A07306).....	Pag. 49
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supplyelt» (20A07335).....	Pag. 49
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «Basell Poliolefine Italia S.r.l.», in Brindisi. (20A07260).....	Pag. 50
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 42 del 22 dicembre 2020 (20A07303).....	Pag. 50
Ministero della salute	
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, adottata di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A07418).....	Pag. 50
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Emilia Romagna». (20A07148).....	Pag. 50
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano». (20A07198).....	Pag. 56
Richiesta di riconoscimento come IGP della «Castagna di Roccamonfina». (20A07199).....	Pag. 62
Provincia autonoma di Trento	
Scioglimento della «Cooperativa sociale autismo Trento in sigla C.S.A. Autismo - Cooperativa sociale», in Mezzolombardo (20A07261).....	Pag. 66
RETTIFICHE	
ERRATA-CORRIGE	
Comunicato relativo alla determina n. DG/1379/2020 del 28 dicembre 2020 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Istituzione della Nota AIFA 98 relativa alla prescrizione e alla somministrazione intravitale di anti-VEGF nella AMD e DME». (21A00043).....	Pag. 67





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021).

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per motivi di sanità;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



Art. 2.

Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale."

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 3.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4.

Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle

regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.


2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Art. 5.

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.



3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

21G00001

